

AME

Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica

5 SET 2011

Dipartimento delle Autonomie Locali

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana



Prot. n. 26952 /149.11.11 del 30 489. 2011 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 1 Assetto istituzionale e territoriale
degli enti locali

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

PALERMO

P.G. n. 1663 del 06/09/2011

Rif. nota prot. 11144 del 23 maggio 2011

Oggetto: Enti locali. Esperti nominati dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Determinazione del compenso. Quesito.

1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede allo Scrivente Ufficio di esprimere il proprio avviso in ordine all'ammontare del compenso annuo da corrispondere agli esperti nominati dal sindaco o dal Presidente della Provincia ai sensi rispettivamente dell'art. 14 della L.r. n.7 del 1992 e dell'art.35 della L.r. n.9 del 1986.

Il quesito viene posto in quanto a seguito di ispezione effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza pubblica presso la Provincia regionale



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile Mario Rosa Brancati - 091.7074791 - manarosa.brancati@ull.regione.sicilia.it



di Catania, per il periodo 2004 – 2009, è stato contestato all'Ente di avere corrisposto agli esperti nominati dal Presidente della provincia un compenso corrispondente con lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale in atto pari ad una retribuzione mensile lorda di euro 3.344,16.

In particolare gli Ispettori, rifacendosi ad un parere espresso da questo Ufficio con nota n.62 del 1998, hanno precisato che il riferimento contenuto nell'art.14, comma 5, della L.r. n.7 del 1992 non può essere interpretato in senso dinamico e, pertanto, il compenso da corrispondere a questa categoria di collaboratori continua ad essere ragguagliato al trattamento economico globale della ex qualifica dirigenziale del comparto enti locali riferito all'anno 1992.

Si chiede, quindi, di chiarire se il compenso da corrispondere agli esperti possa essere ancorato all'attuale retribuzione tabellare stabilita per la seconda qualifica dirigenziale dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti degli enti locali.

2. Sembra anzitutto opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.

L'art.35 della L.r. 6 marzo 1986, n.9”, rubricato “*Incarichi ad esperti*”, nel riconoscere al Presidente della provincia la facoltà di nominare esperti estranei all'Amministrazione, statuiva al comma 7 che “*Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale*”.

Successivamente l'art.14, comma 5, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 (aggiunto dall'art. 41, comma 3, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26) prevedeva la corresponsione agli esperti di nomina sindacale di “*un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale*”.



622B

1



Lo stesso compenso veniva esteso dall'art. 25, co. 7, della citata l.r. n. 26 del 1993 agli esperti incaricati dai presidenti delle province.

L'art. 4 della l.r. 10 ottobre 1994, n. 38 ha novellato soltanto il suddetto comma 5 dell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 abolendo l'esclusione dal compenso ivi previsto dell'indennità di funzione, senza modificare il citato comma 7 dell'art. 25 della l.r. n. 26 del 1993.

Infine l'art. 7 della l.r. 16 ottobre 1997, n. 39, volto ad eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento fra le due categorie di "esperti" determinata dal citato art. 4 della l.r. n. 38 del 1994, ha previsto sic et simpliciter l'applicazione di quest'ultima disposizione agli esperti dei presidenti delle province regionali.

Pertanto, per la vigente normativa il compenso da corrispondere agli esperti nominati dai Presidenti delle province è "pari a quello globale corrisposto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale", così come previsto dal sopra citato art.7 della L.r. n.39 del 1997.

Esaminato il quadro normativo di riferimento, rimasto immutato dal 1997 ad oggi, lo Scrivente non può che ribadire le considerazioni già svolte con il parere n.62.98.11 e cioè "*... che, la formulazione dell'art. 14, co. 5, l.r. n. 7/1992, introdotto dall' art. 41, co. 3, l.r. 26/1993 e succ. modif. non è tale da implicare un rinvio dinamico alla disciplina sul trattamento economico della dirigenza degli enti locali. Al contrario il riferimento atecnico effettuato dalla citata disposizione al compenso globale della seconda qualifica dirigenziale sembra avere prodotto l'effetto di cristallizzare nel trattamento economico complessivo di tale qualifica, risultante dalla previgente normativa statale, i parametri quantitativi da applicarsi per la determinazione dei compensi degli esperti.*"

1003





Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che la voce sostitutiva dell'indennità di funzione non sia estensibile in via interpretativa ai soggetti di cui trattasi.

Conseguentemente il compenso per il loro incarico, a meno di un nuovo intervento in materia del legislatore regionale, ad avviso dello scrivente, continua ad essere raggugliato al trattamento economico globale della ex seconda qualifica dirigenziale del comparto degli enti locali”.

Pertanto, in assenza di espressa previsione normativa e, quindi, in assenza del già auspicato intervento normativo, non può che farsi riferimento per la corresponsione del compenso agli esperti nominati dai sindaci o dai Presidenti delle province *al trattamento economico globale della ex seconda qualifica dirigenziale del comparto degli enti locali”.*

Nelle suesposte considerazioni è il parère dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

(Avv. Maria Rosa Brancato)
Maria Rosa Brancato

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

